

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 92

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE, e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2007)

RELAZIONE

Con il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 è stata recepita la direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

E' stato rilevato che tra la direttiva ed il decreto di recepimento vi sono delle incongruenze.

La direttiva prescrive, infatti, senza possibilità di deroghe o esenzioni, l'obbligo di menzionare in etichetta gli ingredienti che più frequentemente danno luogo ad allergie o intolleranze alimentari e che sono puntualmente elencati in uno specifico allegato.

Il decreto legislativo in esame ha invece lasciato inalterate le esenzioni previste dalla precedente normativa, consentendo così che alcune sostanze allergeniche possano non figurare nell'elenco degli ingredienti.

In particolare, per i prodotti elencati all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 109/92 attualmente vige l'esenzione dall'obbligo di indicare gli ingredienti in etichetta.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto proprio allo scopo di estendere anche a questi prodotti tale obbligo, come prescritto dalla direttiva 2003/89, attraverso l'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 7 del decreto legislativo 109/92.

Della questione è stato coinvolto anche il Ministero della salute che, condividendo la necessità di modificare l'articolo 7, ha invitato questo Ministero a predisporre lo schema di modifica.

Lo schema di decreto prevede inoltre la possibilità di utilizzare etichette non conformi alla nuova normativa. Occorre infatti tenere conto che le imprese interessate si forniscono di stock di etichette per parecchi mesi e bisogna quindi garantire loro la possibilità di smaltirle.

Tale possibilità viene comunque limitata ad un periodo di 90 giorni; è evidente però che i prodotti così confezionati vengono smaltiti fino a esaurimento scorte, per un periodo che è comunque molto breve, trattandosi di prodotti di breve durata.

L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2006 N. 114, RECANTE
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE E
2004/77/CE IN MATERIA DI INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
CONTENUTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare, entro diciotto mesi, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Casi di esenzione)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.114, è sostituito dal seguente:

“ 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente.

2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.”.

ART. 2

(Norme transitorie)

1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 281/97 sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006 n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Rep. Atti n. 16/esr del 25 gennaio 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007

VISTA la direttiva 2003/89/CE, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare, entro 18 mesi, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati ai sensi del comma 1 della legge citata.

VISTO il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazioni degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

VISTO lo schema di decreto legislativo correttivo del D. Lgs. n. 114 del 2006, trasmesso con nota DAGL/50030-10.3.44/10133;

CONSIDERATO che con la direttiva 2006/142/CE del 22 dicembre 2006, è stato modificato l'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla citata direttiva 2003/89/CE, inserendo nell'elenco dei prodotti allergenici anche il lupino ed i molluschi;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 gennaio 2007, nel corso della quale le Regioni hanno espresso favorevole al provvedimento in esame con la raccomandazione che il testo sia riscritto tenendo conto di quanto stabilito nella direttiva 2006/142/CE e che sia inserita una disposizione relativa ai tempi di utilizzazione dei prodotti che abbiano etichette non conformi, richieste ritenute accoglibili dai ministeri proponenti;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub A);


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo che reca modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006 n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ALL. SUB.A Conferenza in
univ. di salute
25-1-07




CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2006, N. 114 RECANTE ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2003/89/CE, 2005/26/CE 2005/63/CE E 2004/77/CE IN MATERIA DI
INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI CONTENUTI NEI PRODOTTI
ALIMENTARI.**

Punto 9) elenco B – Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto con le seguenti raccomandazioni concernenti:

- la necessità di tener conto, nella emanazione del presente decreto legislativo, della recente direttiva dell'Unione Europea n. 142 del 22 dicembre 2006 che estende l'obbligo di menzionare in etichetta i seguenti due ulteriori ingredienti allergenici: molluschi e prodotti a base di mollusco e lupino e prodotti a base di lupino;
- la verifica della congruità dei termini indicati in ordine all'utilizzo delle etichette non conformi alle nuove disposizioni;
- la verifica dell'eventuale necessità di indicare tempi certi per lo smaltimento dei prodotti confezionati secondo le precedenti disposizioni normative"

Roma, 25 gennaio 2007.